

# COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Città Metropolitana di Palermo

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

nominata, ai sensi dell'articolo 252 del d.lgs. n. 267/2000,  
con Decreto del Presidente della Repubblica del 2/8/2023

### verbale di deliberazione n.1 del 31 gennaio 2024

Oggetto: **Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del d.lgs. n. 267/2000.**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **31** del mese di **gennaio**, alle ore 15.30 in Isola delle Femmine presso la Casa Comunale si riunisce la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Isola delle Femmine, nelle persone dei signori:

		presente	assente
dottorssa Michela Giusti	presidente	x	
dottor Giuseppe Filippone	componente	x	
dottor Calcedonio Li Pomi	componente	x	

Partecipa alla riunione il dottor Benedetto Mangiapane, Segretario Generale del Comune di Isola delle Femmine, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

### PREMESSO che:

- il Comune di Isola delle Femmine, con deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 5 aprile 2023, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2023 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione *"per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente"*;
- questo Organo Straordinario di Liquidazione, si è regolarmente insediato il 22 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 ed ha avviato le attività di propria competenza;
- in data 22 agosto 2023 è stato pubblicato, nelle forme di legge, avviso per la presentazione, nel termine di sessanta giorni, delle istanze di ammissione alla massa passiva;
- detto termine è stato prorogato di ulteriori trenta giorni, e quindi fino al 20 novembre 2023, con Deliberazione n. 2 del 17/10/2023;
- l'articolo 254, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d'ora in avanti: TUEL) - prevede che *"l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva"*

mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione";

- il termine per la formazione del piano di rilevazione della massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Isola delle Femmine scade il 22 febbraio 2024;
- l'articolo 258 del TUEL, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, al comma 1 dispone che *"l'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione. Con deliberazione di giunta, l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione si impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2"*;
- sulla scorta del vigente testo dell'articolo 119 della Costituzione, non è consentita l'assunzione del mutuo di cui all'articolo 255, commi 2-7, del TUEL, richiamato dall'articolo 258, comma 2, sopra menzionato;

**CONSIDERATO che:**

- alla data di dichiarazione del dissesto finanziario, il Comune di Isola delle Femmine non aveva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del TUEL la Commissione ha, pertanto, competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2019

**ATTESO che:**

- questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, dopo aver avviato la procedura per la rilevazione della massa passiva, ha posto in essere le relative attività istruttorie, mediante le quali ha acquisito sufficienti elementi contabili per ritenere non praticabile la modalità di liquidazione ordinaria, stante il rilevante disequilibrio finanziario fra la stima della massa attiva e l'ammontare presunto, alla data odierna, della massa passiva di competenza di questo Organo;
- in particolare:
  - A.** la consistenza stimata della massa attiva di competenza della procedura di liquidazione può così essere riassunta:

<b>Tabella "A"</b>		
<b>stima della massa attiva al 30/1/2024</b>		
A	fondo di cassa al 31/12/2019 rideterminato alla data del 22/8/2023	€ 0,00
B	residui attivi al 31/12/2019, come da rendiconto approvato	€ 13.967.219,94
C	residui attivi al 31/12/2019 non di competenza OSL, come da verbale di presa in carico del 17/1/2024	€ 1.187.636,72
D	residui attivi riscossi alla data del 22/8/2023	€ 1.195.555,68
	residui attivi al 31/12/2019 DA RISCOUTERE (A+B-C-D)	€ 11.584.027,54
	<b>totale</b>	<b>€ 11.584.027,54</b>

**B.** la consistenza stimata della massa passiva di competenza della procedura di liquidazione può così essere riassunta:

Tabella "B"			
STIMA DELLA MASSA PASSIVA AL 30/1/2024			
	Descrizione	Importo	Totale
1	istanze di ammissione alla massa passiva	€ 1.069.735,53	
2	istanze da escludere	€ 83.878,43	
3	ISTANZE DA AMMETTERE A SEGUITO DI SOMMARIO DELIBAZIONE ( 1 - 2)		€ 985.857,10
4	debiti di bilancio e fuori bilancio non già contenuti nelle istanze.		€ 103.569,66
5	somme di competenza del Comune di Isola delle Femmine a seguito della rideterminazione del fondo di cassa operata con D.D. n.15 del 11/1/2024		€ 1.615.910,93
6	oneri della liquidazione		€ 220.000,00
7	<b>IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELLA MASSA PASSIVA</b>		<b>€ 2.925.337,69</b>

**EVIDENZIATO, con riguardo alla MASSA ATTIVA, che:**

- l'attendibilità e, di conseguenza, l'esigibilità dei residui attivi, sulla scorta di alcuni riscontri effettuati con riguardo in particolare ai crediti relativi alle entrate proprie (tributarie ed extratributarie), si è rivelata estremamente precaria. Dai riscontri effettuati, infatti, è emerso che consistenti partite contabili, in diversi casi, sono state riportate fra i residui attivi in assenza dei requisiti di legge. È stato riscontrato altresì che, a fronte di € 11,6 milioni circa di residui attivi da riscuotere circa € 10,2 milioni sono costituiti da partite relative a IMU e tassa rifiuti (€ 7,2 milioni circa) e a proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada (€ 3 milioni circa). Si consideri, ancora, che il 20% circa di detti residui ha una anzianità di oltre 10 anni ed il 70% circa una anzianità maggiore di 5 anni;
- i riscontri effettuati hanno evidenziato, inoltre, che gli esercizi antecedenti il dissesto sono stati caratterizzati da notevole disordine contabile e una gestione gravemente carente delle entrate proprie dell'Ente;
- **la massa attiva, come rappresentata in Tabella "A", è destinata, per le ragioni sopra evidenziate a subire un notevole ridimensionamento;**
- l'effettiva esigibilità dei residui attivi è altresì fortemente condizionata dall'inefficacia che ha finora caratterizzato la gestione delle entrate proprie del Comune di Isola delle Femmine;
- la massa attiva può essere incrementata con il ricorso alle provvidenze finanziarie previste dalla legislazione statale, il cui accesso è tuttavia subordinato alla adesione alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del TUEL;
- qualora l'entità delle somme riscosse a residui attivi e l'eventuale intervento finanziario dello Stato non dovessero essere sufficienti, si intende procedere alla dismissione del patrimonio disponibile, come previsto dall'articolo 255, comma 1, del TUEL.

**EVIDENZIATO** altresì, con riguardo alla **MASSA PASSIVA**, che:

- la stima riportata in tabella "B" è stata effettuata sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e dei dati disponibili alla data di riferimento, e segnatamente:
  - ✓ l'importo delle istanze di ammissione pervenute, al netto di quelle da escludere sulla scorta di una prima valutazione;
  - ✓ l'importo dei debiti di bilancio e fuori bilancio sin qui emersi;
  - ✓ l'importo degli oneri della liquidazione (compenso e rimborso spese alla Commissione, come previsto dal D.M. 9/11/1995; remunerazione di eventuali prestazioni di lavoro straordinario rese da personale dipendente, incarichi legali a tutela degli interessi dell'Ente nella procedura di liquidazione, nonché eventuali collaborazioni e/o consulenze esterne che dovessero rendersi necessarie );
- con nota n.11240 del 31/10/2023, più volte sollecitata, è stato richiesto a tutti i Responsabili di Settore di trasmettere alla Commissione Straordinaria, nel termine di dieci giorni, tutte le partite debitorie da includere nella gestione della liquidazione. Alla data odierna detta richiesta è stata riscontrata soltanto dal Settore III, Urbanistica-Edilizia privata, e dal Settore IV, Corpo di Polizia Municipale, i quali hanno comunicato l'assenza di debiti certi, liquidi ed esigibili relativi al periodo di competenza della CSL;

**RITENUTO** che, alla luce, essenzialmente della conclamata e consistente difficoltà di esazione dei crediti riportati in contabilità, le risorse dell'Ente, disponibili e/o acquisibili in tempi conciliabili con la procedura di liquidazione, oltre che con le legittime aspettative dei creditori, non appaiono, con tutta evidenza, sufficienti ad onorare per intero l'ammontare dei debiti sin qui emersi;

**CONSIDERATO** che esistono pertanto valide e congrue ragioni per fare ricorso alle modalità semplificate di liquidazione di cui all'articolo 258 del TUEL;

**OSSERVATO** che l'adozione di tale procedura è stata costantemente riconosciuta come uno strumento fondamentale per il risanamento finanziario dell'ente locale interessato dal dissesto. Si rimanda, a tal proposito alle considerazioni contenute nelle deliberazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n.14/2009/IADC e n.13/2012/FRG, e a quanto rappresentato anche dallo stesso Ministero dell'Interno, che non ha mancato di sottolineare come "*.....questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte sollevano l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali.*" (cfr. Ministero dell'Interno- "*Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo*", aprile 2010- pag. 32);

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 avente ad oggetto: "*Modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997 n. 127*", che, con riguardo alla procedura semplificata, recita:

- *"Tale procedura consente di definire con una transazione la somma da versare al creditore entro tempi certi e nell'ambito di una percentuale definita. Il creditore che accetta ha la certezza del pagamento in tempi brevi di quanto pattuito ed esce dalla procedura della liquidazione Straordinario, che dovrebbe conseguentemente risultare alleggerita"* (cfr. paragrafo 5.3);
- *"Affinché la procedura semplificata possa avere avvio è necessario che l'organo della liquidazione formi una massa passiva provvisoria sulla base delle pretese avanzate dai creditori nei termini stabiliti dall'organo stesso. Le pretese vengono valutate in funzione della documentazione allegata, escludendo quelle che non danno adeguata dimostrazione dell'esistenza del credito. Definita la massa passiva provvisoria l'organo della liquidazione può proporre all'ente l'adozione della procedura semplificata"*(cfr. paragrafo 5.3.1);

**VISTI** i commi 3-7 dell'articolo 258 del TUEL che così dispongono:

*"3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.*

*4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.*

*5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.*

*6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.*

*7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti."*

**VISTI** altresì:

- il D.P.R. n.378/1993, contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati;
- le Circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;

**PRESO ATTO** che il regolamento previsto dall'articolo 269, comma 1, del d.lgs.267/2000 ad oggi non risulta emanato;

**EVIDENZIATO** che:

- ☐ in caso di adesione della Giunta Comunale alla modalità semplificata di liquidazione in parola, il Comune di Isola delle Femmine può accedere alle provvidenze finanziarie previste dalla normativa statale, da destinare all'incremento della massa attiva;
- ☐ in caso di mancata adesione da parte della Giunta Comunale, la procedura semplificata non è attivabile e la Commissione straordinaria dovrà provvedere, nell'ambito della procedura ordinaria, alla formazione del piano di rilevazione. A tal fine i debiti, a differenza di quanto avviene per i debiti transatti con la procedura semplificata (che si limita a considerare ai fini della transazione la sola sorte capitale) dovranno essere valutati nella loro integrità, compresi gli oneri accessori maturati sino alla data della deliberazione di dichiarazione del dissesto;

**RICHIAMATO** l'articolo 256, comma 12, del TUEL che così dispone: *"Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis";*

**CONSIDERATO**, conclusivamente, che il ricorso alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del TUEL:

- consente, in virtù di quanto disposto dal comma 3 di detto articolo, un significativo abbattimento della massa debitoria;
- con riguardo ai creditori che accettano la proposta di transazione, azzerà il rischio che il patrimonio dell'Ente, e segnatamente i futuri bilanci, vengano gravati dagli oneri finanziari conseguenti alle richieste dei creditori rimasti insoddisfatti dalla definizione del dissesto mediante procedura ordinaria. Chi accetta la proposta di transazione infatti *"rinuncia ad ogni altra pretesa"* e viene pertanto tacitato in via definitiva;
- riduce notevolmente i tempi di definizione della procedura di dissesto, accelerando la procedura di risanamento e, quindi, di ritorno *in bonis* del Comune;

**TENUTO CONTO** che:

- in caso di adesione della Giunta Comunale alla presente proposta, saranno fissati da questa Commissione i criteri per la formulazione delle proposte di transazione;
- ai sensi dell'articolo 258, comma 3, del TUEL, nonché sulla scorta delle attuali evidenze contabili e finanziarie, la percentuale da offrire ai creditori non potrà essere superiore al 60%;

**RICHIAMATO** il comma 1 del già citato articolo 258 del TUEL, ai sensi del quale la Giunta Comunale "in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie", ferma restando la restituzione all'ente dissestato, espressamente prevista dal successivo comma 7, delle risorse finanziarie che dovessero risultare esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti;

**RITENUTO** congruo e prudente, sulla scorta dei dati documentali e degli elementi ad oggi disponibili, quantificare il fabbisogno della Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'attivazione della procedura semplificata come segue:

Tabella "C"			
<b>QUANTIFICAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO STIMATO AL 30/1/2024 per l'attivazione della procedura semplificata di liquidazione dei debiti</b>			
A	importo complessivo stimato della massa passiva, di cui:		€ 2.925.337,69
B	ad accantonamento nella misura del 60%	€ 1.089.426,76	
C	ad accantonamento nella misura del 100% (somme di competenza dell'Ente a seguito rideterminazione del fondo di cassa)	€ 1.615.910,93	
D	ad accantonamento nella misura del 100% (oneri della gestione)	€ 220.000,00	
<b>fabbisogno stimato al 30/1/2024 (60% di B+C+D)</b>			<b>€ 2.489.566,99</b>

**PRECISATO** che:

- per le significative difficoltà in precedenza esposte con riguardo all'attività di gestione e di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si è ritenuto - in sede di quantificazione del fabbisogno finanziario stimato - di non tenere conto del gettito atteso dei residui attivi;
- questa Commissione si riserva di comunicare tempestivamente ogni significativa variazione - sia *in melius* che *in peius* - della massa attiva e della massa passiva, nonché di approntare i provvedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari;

**RITENUTO** quindi doveroso sottoporre all'Amministrazione Comunale la proposta di adozione della procedura semplificata, sulla quale la Giunta dovrà esprimersi nel termine di 30 giorni dalla data della presente deliberazione;

### **DELIBERA**

per le ragioni sopra esposte, che si intendono, qui integralmente riportate e trascritte,

1. di proporre all'Amministrazione Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del TUEL;
2. di richiedere all'Amministrazione Comunale di aderire a detta proposta, nel termine di 30 giorni dalla data della presente deliberazione, assumendo l'impegno a reperire e mettere a disposizione dell'Organo straordinario di liquidazione il complessivo importo stimato di € 2.489.566,99, come determinato nel prospetto contabile riportato in premessa (Tabella "C"), o quello che si renderà effettivamente necessario in relazione all'andamento della procedura semplificata di liquidazione;

3. di adottare, in caso di adesione da parte dell'Amministrazione alla procedura semplificata, un ulteriore atto con cui determinare i criteri e le norme procedurali di cui all'art. 258 del TUEL;
4. di riservarsi di adottare tempestivamente una successiva procedura per gli eventuali ulteriori debiti che potrebbero integrare la massa passiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/2004 (che prevede l'inserimento nella massa passiva di tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi, nel caso di specie, al 31/12/2019, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del TUEL);
5. di notificare il presente provvedimento:
  - a. al Sindaco ed ai componenti della Giunta Comunale,
  - b. al Collegio dei Revisori dei conti.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993,

- dovrà essere pubblicata, a cura dell'Ufficio di Segreteria,
  - ✓ nei modi e per i tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
  - ✓ in via permanente, nell'apposita sezione dedicata al Commissione Straordinaria di liquidazione sull'*home page* del sito istituzionale del Comune;
- sarà trasmessa, a cura del Segretario Comunale:
  1. al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale;
  2. al Prefetto di Palermo;
  3. alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Sicilia;
  4. al Presidente del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine.

Letto, approvato e sottoscritto.

**La commissione straordinaria di liquidazione**

Il Presidente

  
.....


Il Componente

  
.....

Il Componente

  
.....

Il Segretario Comunale

  
.....

## PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 31/01/2024, ai sensi dell'art. 32 comma I, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Isola delle Femmine: [www.comuneisoladellefemminepa.gov.it](http://www.comuneisoladellefemminepa.gov.it) – sezione Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000  
Isola delle Femmine, li .....

**Il Segretario Generale**



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Isola delle Femmine: [www.comuneisoladellefemminepa.gov.it](http://www.comuneisoladellefemminepa.gov.it)- Sezione albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal .....al .....

**Il Segretario Generale**

**L'incaricato**

.....

.....

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000  
Isola delle Femmine, li 31/01/2024.....

**Il Segretario Generale**



